

RIFORMA FISCALE

La pianificazione fiscale nelle imprese italiane

di **Raffaele Marcello**

Dottore di ricerca in economia e amministrazione delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli

e **Giulio D'Agostino**

Dottore commercialista in Caserta

Lo schema di decreto legislativo istitutivo dell'IRES si colloca nell'ambito di una revisione complessiva dell'ordinamento volta a ridurre e semplificare le aliquote e le basi imponibili, sulla scorta dell'esperienza di altri Paesi europei. L'integrazione dei mercati e la concorrenza tra i sistemi fiscali, infatti, rendono opportuna l'adozione di strumenti di tassazione delle imprese da tempo patrimonio comune di molte realtà avanzate, e dalla quale possono derivare importanti cambiamenti alla strategia fiscale adottata da gruppi di aziende medi e grandi.

Il Consiglio dei Ministri ha varato la riforma del sistema fiscale (1) con lo scopo di omogeneizzare la tassazione delle imprese italiane con i sistemi fiscali dei Paesi più avanzati, di alleggerire la pressione tributaria e di semplificare il prelievo delle imposte (2).

Come indicato nella relazione governativa la riforma statale dovrebbe introdurre nell'ordinamento fiscale italiano i paradigmi di un «mondo sempre più aperto e globalizzato, un mondo in cui il capitale e l'impresa non hanno più frontiere» (3).

A livello internazionale i confini tra gli Stati hanno perduto importanza e sono del tutto spariti tra i membri della UE. L'ampliamento del mercato si accompagna ad un'accresciuta mobilità dei fattori della produzione, incluso il capitale. Il mercato finanziario è in grado di fare affluire alle società i mezzi necessari per fronteggiare gli investimenti richiesti dall'incessante progresso tecnologico e dalle tecniche produttive sempre più ad elevata intensità di capitale.

Considerando che la globalizzazione dei mercati non si estende ai sistemi fiscali, le società che operano in più Stati devono adeguarsi al regime tributario di ciascuno di essi, con la conseguenza che, specialmente nell'area comunitaria, la politica fiscale diretta alle imprese societarie non può essere vista come un semplice sistema di prelievo, ma va

valutata anche e, forse soprattutto, in termini di politica economica (4).

In tale ottica si pone la riforma avviata in Italia al fine di modificare alcuni aspetti della tassazione delle società che sembrano contrastare con questa impostazione logica (5).

Note:

(1) Al momento di andare in stampa, si fa riferimento allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003, in «Gli Speciali - Riforma del sistema fiscale» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it).

(2) Da tempo, infatti, il movimento che si manifesta nel benchmark di riferimento (costituito essenzialmente dal modello fiscale europeo) è espresso nel senso della «riduzione» del prelievo sull'impresa, simbolizzato dalla progressiva riduzione «dell'aliquote d'imposta».

(3) Relazione governativa al disegno di legge «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale» presentata il 28 dicembre 2001.

(4) Sul tema cfr., *L'impresa Indivisibile - Net Economy, Strategie Fiscali*, Milano, 2001, *passim*; Id., *Il Continente Digitale - Società globale, Geofiscalità*, Milano, 2002, *passim*.

(5) In relazione ai contenuti e agli obiettivi generali della riforma risulta estremamente interessante il contributo critico di S. Biasco, «Riforma senza bussola e con eccessi di particolarismo, ma l'Ulivo non si proponga nuove rivoluzioni», in *Il fisco*, 2003, pag. 5883, il quale, tra l'altro, osserva che «è inutile dire che la riforma del Fisco approvata in Parlamento e i pezzi di attuazione che cominciano ad apparire non possono suscitare entusiasmo in chi ha collaborato alla riforma precedente. Non vi è nulla di sacro nei sistemi fiscali e questi possono essere organizzati su assi di»
(segue)

La normativa che regola la tassazione delle imprese residenti in Italia ha caratteristiche uniche rispetto ad altri Paesi. Ciò indubbiamente ha limitato la competitività del nostro sistema economico, in quanto il livello ed il meccanismo d'imposizione condiziona in modo evidente gli investimenti e, in una logica di competizione internazionale, influisce in modo determinante nell'attrarre risorse dall'estero.

Il carico tributario, infatti, costituisce un potenziale generatore di differenziali di competitività tra le imprese, generando variazioni nei flussi di autofinanziamento in grado di agire sull'equilibrio finanziario complessivo delle stesse.

La riforma fiscale, in fase di prossima applicazione, necessita di opportuni approfondimenti al fine di valutare i possibili effetti sul comportamento delle imprese e sulle differenti strategie attuabili per migliorare la loro pianificazione fiscale (6).

La riforma fiscale

I principali aspetti sostanziali della nuova disciplina di imposizione delle società attengono, sia alla misura del prelievo, sia alle regole di determinazione della base imponibile, e riguardano (7):

— l'introduzione di un'aliquota di tassazione unica (33%) inferiore a quella attuale;

— l'abrogazione delle disposizioni in materia di DIT di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;

— l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (8), nonché del riconoscimento fiscale del disavanzo da fusione o scissione;

— la previsione di un limite alla deducibilità degli oneri finanziari per finanziamenti effettuati o garantiti dai soci (*thin capitalization*);

— l'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti nel territorio dello Stato (cd. *participation exemption*) e la conseguente indeducibilità delle minusvalenze iscritte e di quelle realizzate (9);

— l'esenzione dei dividendi distribuiti da società con personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti e l'abolizione del relativo credito d'imposta;

— la possibilità di tassazione consolidata dei gruppi di imprese attraverso la determinazione di un'unica base imponibile;

I principali aspetti sostanziali della nuova disciplina di imposizione delle società attengono, sia alla misura del prelievo, sia alle regole di determinazione della base imponibile.

— la riformulazione dell'art. 63 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) al fine di escludere il «pro-rata» di indeducibilità degli interessi passivi nel caso di realizzo di plusvalenze esenti o di percezione di utili esclusi da imposizione;

— il riconoscimento della facoltà, per le società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente previsto per i soci delle società di persone residenti in Italia;

— il riconoscimento della deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito determinati in misura forfetaria anche se non imputati a conto economico (10);

Note:

(segue nota 5)

versi, specie in quei capitoli dove la valenza tecnica fa premio su qualsiasi altra considerazione. Il punto in questa riforma (a parte i campi dove prevale una ispirazione politica, nella tassazione personale) è la difficoltà di intravedere l'asse sostitutivo, di giustificare soppressioni e innovazioni sulla base di una qualche visione fiscale o di valutazione del capitalismo italiano, verso la quale si possa aderire o dissentire. L'impostazione è minuziosamente «fiscalista» e particolarista, non economica o sistemica. Domina l'occasionalismo e l'empirismo delle soluzioni. È innegabile una certa contorsione (deleteria in materia fiscale), che, mentre introduce istituti più favorevoli ad alcune operazioni, mira per mille rivoli, apparentemente neutri, ad allargare la base imponibile delle imprese pur di abbassare l'aliquota di tassazione e dare la sensazione di un abbassamento della pressione fiscale relativa».

(6) Cfr. E. Fusa, «L'importanza economica della pianificazione fiscale nelle imprese. La variabile fiscale e le sue strategie, la sua influenza nella determinazione del valore», in *il fisco*, 2002, pag. 9912.

(7) Interessanti spunti di sintesi sono offerti da Synergia Consulting Group Società tra Professionisti, *La riforma del sistema fiscale. Le nuove imposte sul reddito: prime valutazioni operative degli effetti sulle imprese*, Milano, 2002, *passim*.

(8) La richiamata disposizione, pur avendo decorrenza dal 1° gennaio 2004, investirà non solo le operazioni che non siano state poste in essere a tale data, ma anche quelle deliberate prima e non ancora concluse alla data medesima. Cfr. F. Ciani, «Riforma fiscale delle società. Riorganizzazioni societarie e disciplina antielusiva», in *il fisco*, 2003, pag. 11733.

(9) Come si ricorderà, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, aveva già introdotto sul piano fiscale significative limitazioni alla disciplina di deducibilità della svalutazione delle partecipazioni. La riforma segnerà, dunque, il definitivo abbandono del sistema di consolidamento delle perdite della società partecipata nell'imponibile della società partecipante.

(10) La richiamata novità attiene al coordinamento del sistema fiscale con la riforma del diritto societario. In particolare, il regime cd. di disinquinamento del bilancio introdurrà il principio di deduzione dal reddito degli ammortamenti e delle svalutazioni indivi-

(segue)

— la riformulazione dell'art. 127-bis del T.U.I.R., al fine di estendere l'ambito oggettivo di applicazione anche alle società collegate residenti nei Paradisi compresi nella *black list* di cui al D.M. 21 novembre 2001;

— la previsione del mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore. Di seguito ci si soffermerà, sinteticamente, su alcune delle novità introdotte dal progetto di riforma, con l'obiettivo di valutarne la diretta ripercussione in termini di pianificazione della strategia fiscale (11).

La «thin capitalization»

Le misure volte a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese italiane appaiono dirette a mitigare fenomeni di «pianificazione» fiscale a cui fanno ricorso soprattutto le medie e grandi imprese (12).

La disciplina introdotta dal nuovo art. 99 del T.U.I.R. intende limitare la deducibilità degli interessi passivi derivanti da indebitamenti anomali contratti dalla società con i propri soci (13). La norma, in particolare, impone l'indeducibilità degli interessi passivi pagati su finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati, o da loro parti correlate, quando:

a) il rapporto tra gli stessi finanziamenti e la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci finanziatori (o garanti) sia superiore a quello di 4 a 1;

b) nel caso in cui gli interessi attivi percepiti dai finanziatori non rientrino nel loro reddito imponibile;

c) quando le imprese non sono soggette all'applicazione degli studi di settore (14).

La disposizione, nonostante sia tra quelle che hanno maggiormente attratto l'attenzione degli operatori, probabilmente, in considerazione delle limitazioni introdotte alla sua applicazione, sarà quella che avrà un impatto minore sulla tassazione delle imprese (15). Infatti la stessa appare diretta ad una platea di contribuenti piuttosto ridotta, in virtù sia del limite imposto dal valore di fatturato, sia della circostanza che gli interessi attivi percepiti dai soci, affinché presentino caratteri di indeducibilità, non devono essere ricompresi nel modello dichiarativo degli stessi soci. Considerando che tale possibilità ricorre esclusi-

vamente nel caso in cui il socio finanziatore è un non residente o quando il finanziamento è stato effettuato attraverso la sottoscrizione di un pre-

Note:

(segue nota 10)

duati in via forfetaria dalle norme tributarie (opportunità fiscali), anche senza la loro previa imputazione a conto economico, qualora tale imputazione non sia più possibile in base alle nuove regole di redazione dei bilanci. In tema cfr. G. Zizzo, «Quale doppio binario?», in *Corr. Trib.* n. 28/2003, pag. 2277; E. Fusa, «I primi passi verso il doppio binario. Proposte nella bozza del nuovo testo unico», in *Il fisco*, 2003, pag. 4185; S. Capolupo, «Definitivamente eliminata la dipendenza rovesciata», *ivi*, 2003, pag. 5587.

(11) È il caso di sottolineare che le nuove disposizioni, opportunamente, sono state interamente calate all'interno del T.U.I.R., che conseguentemente ha recepito modifiche nella struttura, nella suddivisione interna e soprattutto nella numerazione degli articoli che risultano accresciuti di numero (evitando in tal modo, per motivi di chiarezza e semplicità, il ricorso a numerazioni ordinali).

(12) A tal riguardo è opportuno ricordare che nell'ordinamento tributario italiano è già presente una norma (art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425) che impone un prelievo del 20% sui pro-

venti derivanti da titoli posti a garanzia di affidamenti bancari, per la quale sarebbe opportuno verificare eventuali doppie applicazioni. Per eventuali approfondimenti si rinvia a R. Marcello e G. D'Agostino, «Sui depositi a garanzia non si applica il prelievo del 20%», in *Corr. Trib.* n. 35/2003, pag. 2933.

(13) Per tutti cfr. G. Ferranti, «Le finalità della nuova disciplina della "thin capitalization"», in *Corr. Trib.* n. 40/2003, pag. 3285.

(14) Le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente affinché gli interessi passivi siano indeducibili.

(15) A conclusioni analoghe giunge l'Assomine, alla IV Commissione finanze della Camera dei Deputati nella seduta dell'8 ottobre 2003: «(.....) Il nuovo istituto teso a contrastare la sottocapitalizzazione e il trasferimento degli utili ai soci attraverso gli interessi sui prestiti alla società - cosiddetto della *thin capitalization* - deve essere valutato alla luce non solo degli effetti di gettito, ma dell'impatto sulla struttura finanziaria delle imprese. (.....) Secondo le indicazioni della legge delega, l'istituto doveva servire ad evitare arbitraggi elusivi. Tuttavia, nel testo trasmesso al Parlamento, il Legislatore delegato ha eliminato la previsione - presente nella bozza preliminare - che escludeva l'indeducibilità nel caso in cui la remunerazione «confluisca nel reddito imponibile ai fini delle imposte personali del socio o delle sue parti correlate soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi». Eliminando tale previsione, la ratio della disciplina risulta profondamente modificata: infatti, la norma colpisce non più solo gli arbitraggi elusivi, ma penalizza in generale la sottocapitalizzazione in presenza di finanziamenti provenienti dai soci (o loro parti correlate) ovvero dagli stessi garantiti. (.....). C'è da chiedersi, in quest'ottica, se non sarebbe stato più opportuno mantenere un sistema che, anziché penalizzare il ricorso al capitale di debito, incentivi le imprese a finanziarsi con capitale proprio. (.....)».

stato obbligazionario (16), la restrizione del campo di applicazione appare evidente.

Le modifiche apportate alla prima formulazione della norma hanno fatto venire meno anche quello che appariva l'obiettivo prioritario di evitare arbitraggi elusivi tra l'abbattimento dell'utile societario ed il conseguimento di corrispondenti proventi da parte dei percettori. La formulazione attuale della norma, per contro, appare esclusivamente uno strumento punitivo per le imprese sottocapitalizzate e i loro soci, in considerazione che l'intento elusivo sussiste soltanto quando la società produce utili, mentre nel caso in cui essa registri perdite di esercizio, l'apporto dei soci è finalizzato esclusivamente a sopperire ad una mancata capacità di credito dell'azienda, senza che lo stesso determini nocimento per i terzi, in considerazione delle modifiche apportate all'art. 2467 c.c. nel quale è stabilito che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (17).

La «participation exemption»

Coerente con la nuova impostazione è anche il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie previsto dal riformato art. 88 del T.U.I.R. La novellata disposizione ha l'obiettivo di evitare il sistematico trasferimento di risorse finanziarie in altri Paesi europei (Olanda e Lussemburgo) da parte di imprenditori italiani al solo fine di usufruire dei regimi di esenzione delle plusvalenze ivi esistenti e di favorire il rientro di tutte le *holding* di partecipazioni «italiane» con sede in questi Paesi.

Le nuove regole, in particolare, prevedono che le partecipazioni perdono la caratteristica di cespiti fiscalmente rilevanti disponendo, conseguentemente, sia il principio di esclusione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalle stesse, sia il principio della indeducibilità delle minusvalenze ad esse relative (18). L'irrilevanza fiscale delle partecipazioni comporta anche l'ineducibilità degli oneri finanziari relativi all'acquisizione e alla gestione delle partecipazioni, imponendo la neces-

sità di calcolare un «pro-rata» di indeducibilità cd. patrimoniale (19).

Gli interventi modificativi apportati, pur nell'ottica primaria di ridimensionamento di eventuali comportamenti elusivi, rendono di fatto il nuovo assetto più complicato e rigido rispetto al precedente, senza che ciò comporti un miglioramento significativo in termini di gettito fiscale. Infatti le imprese che intendono compiere un'operazione «elusiva» di smobilizzo possono passare per lo scorporo dei cespiti con la creazione di una *holding* in cui tenere per un anno la partecipazione corrispondente (20).

Una valida alternativa sarebbe consistita nel far valere in sede europea le ragioni dei Paesi soggetti a concorrenza fiscale dubbia e forzare una qualche convergenza e un'armonizzazione in proposito (21).

La detassazione dei dividendi

L'introduzione del principio della detassazione dei

Note:

(16) Gli interessi derivanti da prestiti obbligazionari, nel caso di società non quotate in mercati regolamentati, sono soggetti a ritenute alla fonte nella misura del 12,5% o del 27% a seconda delle modalità previste per la loro determinazione. In base all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 la ritenuta al 12,5% è applicabile nel caso in cui la remunerazione del prestito non sia superiore al TUS maggiorato di 2/3. Nel caso in cui questo limite non sia rispettato, oltre ad essere applicata una ritenuta al 27% sugli interessi attivi percepiti dai soci, gli interessi passivi pagati dalla società diventano indeducibili.

(17) Cfr. G. D'Abruzzo, «L'indebitamento societario nella delega per la riforma fiscale», in *Amministrazione & Finanza* n. 12/2003, pag. 6.

(18) Si rafforza così il principio dell'irrilevanza delle minusvalenze, non solo da realizzo, ma anche di natura valutativa, per le quali la limitazione fiscale si estende, oltre che alle partecipazioni immobilizzate, anche a quelle incluse nell'attivo circolante. È evidente che tale estensione, pur nascendo dall'esigenza di evitare arbitraggi fiscali, pone problemi complessi di applicazione, soprattutto per le imprese che gestiscono il *trading* come attività ordinaria, quali le banche e le società di assicurazioni.

(19) Tra gli altri cfr. G. Sazbon, «Il pro-rata patrimoniale», in *il fisco*, 2003, pag. 5949.

(20) In tal senso cfr. S. Biasco, *op. loc. ult. cit.*

(21) In argomento si segnala per attualità R. Fanelli, «Le modifiche al regime di "participation exemption"», in *Corr. Trib.* n. 40/2003, pag. 3291; D. Liburdi, «Il regime del nuovo Testo Unico sulle "participation exemption" a confronto con le norme vigenti», *ivi* n. 34/2003, pag. 2793; S. Capolupo, «Le plusvalenze da immobilizzazioni finanziarie», in *il fisco*, 2003, pag. 11670.

dividendi erogati dalle società di capitali, insieme alla previsione dell'irrelevanza fiscale delle partecipazioni sociali, rappresenta uno degli aspetti centrali della riforma. Nell'attuale sistema, con l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta, i contribuenti effettivi dell'utile societario sono i soci che percepiscono i dividendi. In base alle nuove disposizioni viene introdotto un meccanismo attraverso il quale l'utile sarà tassato presso la società al momento della produzione e la sua successiva distribuzione (ai soci) sarà fiscalmente irrilevante.

Il meccanismo di esenzione fiscale dei dividendi produrrà i suoi effetti principalmente nei confronti dei soci soggetti all'imposta sui redditi societari (IRES), per i quali i dividendi, ai sensi del nuovo art. 90 del T.U.I.R., sono effettivamente esclusi dalla base imponibile per il 95% del

loro ammontare. Per gli altri soggetti passivi d'imposta i dividendi continueranno ad essere tassati con un regime impositivo differenziato in base alla natura della partecipazione (22).

Il Governo è intervenuto recentemente, in materia di dividendi, con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, entrato in vigore il 2 ottobre 2003 (23).

L'art. 40 del provvedimento, rubricato «Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta», ha di fatto annullato la convenienza che le imprese avevano intuito nell'erogare i dividendi prima della fine dell'anno, sfruttando i canestri accantonati, prima della scomparsa definitiva dei crediti d'imposta (24).

Così, per le prossime delibere il credito d'imposta stesso sarà trasformato, in ogni caso, in limitato, oltre a essere ridotto anche come ammontare, limitando pertanto la convenienza di anticipare al 2003 la distribuzione per non subire l'aggravio derivante dall'entrata in vigore della riforma.

Queste in sintesi le possibilità:

— distribuzioni di riserve deliberate entro il 30 settembre 2003 ed effettuate entro il 31 dicembre 2003, credito d'imposta pieno e al 56,25%;

— distribuzioni di riserve deliberate dopo il 30 settembre 2003 ed effettuate entro il 31 dicembre 2003, credito di imposta limitato e nella misura del 51,51%;

— distribuzioni di riserve deliberate in qualsiasi data ed effettuate dopo il 1° gennaio 2004, nessun

credito di imposta e nuove regole per la tassazione dei dividendi.

La pianificazione fiscale

La riforma introdotta al sistema di tassazione delle società di capitali impone una riformulazione degli obiettivi fiscali prefissati (25). La strategia d'impresa, infatti, consiste nella ricerca e nell'acquisizione degli strumenti necessari per conseguire vantaggi realmente competitivi. Essa mira alla risoluzione di problemi critici legati alla missione aziendale, mediante l'identificazione, la progettazione e l'attuazione di cambiamenti in ambito strutturale ed operativo, in modo da ottenere significativi miglioramenti in termini di crescita del reddito, efficienza del funzionamento e gestione dei mezzi aziendali.

Fra questi fattori assume particolare rilevanza l'ottimizzazione degli oneri che derivano dall'obbligo d'imposta.

La pianificazione fiscale ha l'obiettivo di ridurre l'onere tributario e, allo stesso tempo, in un'ottica più generale, di incrementare la flessibilità della struttura di gruppo, al fine di renderla capace di adeguarsi repentinamente ai mutamenti legislativi e di minimizzare l'impatto su tale struttura delle restrizioni normative di qualsiasi genere.

Per i motivi suddetti lo studio della riforma della

Note:

(22) Per i soci persone fisiche e gli enti non commerciali, i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate sconsigliano un'imposta sostitutiva del 12,5%. Per quelli derivanti da partecipazioni qualificate è prevista una inclusione parziale nella base imponibile con una percentuale pari al 40%. Il nuovo regime sarà applicato uniformemente ai dividendi di fonte nazionale e di fonte estera, con l'eccezione di quelli provenienti dai cd. Paradisi fiscali in quanto non abbiano subito una tassazione congrua in capo alla società partecipata.

(23) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in «Gli Speciali - Manovra finanziaria 2004» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(24) Su tali aspetti si veda G. Rebecca, «Dividendi e capital gains per le persone fisiche nella riforma tributaria. Schema di decreto legislativo e D.L. n. 269/2003», in *il fisco*, 2003, pag. 15496; P. Cappelletti e R. Lugano, «Il dividendo va a caccia di convenienza», in *Il Sole-24 Ore* del 3 ottobre 2003, pag. 23; G. Ripa, «Uttili, stop alle distribuzioni elusive», in *Italia Oggi* del 1° ottobre 2003, pag. 21.

(25) Il tema è stato oggetto di approfondimento in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2003, *passim*.

normativa fiscale, applicabile alle società di capitali, ha l'obiettivo di:

— cogliere gli aspetti innovativi della riforma per mettere in luce le profonde differenze rispetto al sistema fiscale attuale;

— evidenziare i dubbi, le difficoltà di interpretazione delle norme proposte e le preoccupazioni da esse generate;

— mettere in risalto le conseguenze fiscali per le imprese, derivanti dal passaggio dall'attuale alla nuova normativa;

— valutare alcuni comportamenti che, nel periodo di tempo che ci separa dall'entrata in vigore della riforma e, in quello successivo, di piena attuazione, sembrerebbe conveniente porre in essere ovviamente sempre in presenza di valide ragioni economiche.

Le modifiche alla normativa tributaria fin qui commentate evidenziano in maniera chiara come possono essere apportati importanti cambiamenti alla strategia fiscale adottata da gruppi di aziende medi e grandi.

Ad esempio, in base alla normativa vigente, le operazioni di *closing* relative ad acquisizioni aziendali di particolare rilevanza vengono spesso, convenientemente, effettuate mediante l'utilizzo di «veicoli» rappresentati da *holding* di partecipazioni costituite in altri Paesi europei (Lussemburgo ed Olanda) per evitare la tassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle partecipazioni acquisite (26). L'introduzione del principio della *participation exemption*, per contro, renderà sicuramente più conveniente (27) effettuare le stesse operazioni utilizzando «veicoli» aventi sede legale in Italia (28).

La limitazione alla deducibilità delle perdite derivanti da partecipazioni e l'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi eviteranno l'utilizzo «elusivo» di sistemi di distribuzione degli utili tra le società del gruppo. In particolare la possibilità di predisporre un consolidato fiscale, come evidenziato anche nella richiamata relazione governativa, eviterà di ricorrere «ad operazioni complesse, spesso elusive, quali fusioni, scissioni e transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare, cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli normali, fatture per prestazioni di servizi mai effettuate, ecc.) in frode al fisco». Il

consolidato fiscale, in particolare, consentirà di determinare in capo alla società capogruppo una base imponibile unica per tutte le società del gruppo, dove l'imponibile sarà pari alla somma algebrica degli imponibili di tutte le società.

La normativa introdotta per evitare la *thin capitalization* delle società, in termini di pianificazione finanziaria, avrà impatti immediati

sull'utilizzo delle obbligazioni come strumento finanziario utile per apportare capitali dei soci verso le aziende. In particolare il regime di tassazione vigente per i prestiti obbligazionari prevede che gli interessi attivi spettanti ai portatori sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta e, pertanto, non devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del percettore, individuando uno dei tre ridetti parametri previsti per l'applicazione

della normativa antielusiva (29).

Considerazioni conclusive

Lo schema di decreto legislativo di riforma della fiscalità d'impresa all'esame del Parlamento si colloca, come già ribadito, nell'ambito di una revisione complessiva dell'ordinamento volta a ridurre e semplificare le aliquote e le basi imponibili, sulla scorta dell'esperienza di altri Paesi europei. Peraltro, la delega contenuta nella legge 27 aprile 2003, n. 80 (30) trova solo parziale attuazione nello schema di decreto sulla nuova IRES, essendo

Note:

(26) Il caso più famoso di utilizzo di *holding* di partecipazioni lussemburghesi è quello della società utilizzata per effettuare l'OPA Telecom.

(27) Nei calcoli di convenienza, ovviamente, devono anche essere considerate tutte le spese accessorie necessarie per la gestione amministrativa e legale delle partecipazioni.

(28) A tale riguardo è opportuno ricordare che nel nostro Paese continuano ad essere vigenti disposizioni che penalizzano la raccolta di capitali, tra le quali si segnalano la presenza dell'IRAP con l'indeducibilità degli interessi passivi, la normativa sulle società di comodo che dispone un livello minimo di ricavi in presenza di azioni, partecipazioni ed altri titoli e la già citata normativa sulle obbligazioni che penalizza il trattamento fiscale dei titoli con rendimenti ritenuti troppo elevati.

(29) Sul punto sono state segnalate diverse difficoltà operative anche in relazione alla considerazione che le obbligazioni spesso sono al portatore e la società non è in grado di sapere quanti titoli un socio abbia sottoscritto o sia ancora portatore al fine di calcolare il rapporto di 4 a 1 previsto dalla norma.

(30) In *Corr. Trib.* n. 19/2003, pag. 1553, con commenti di R. Fanelli, di G. Marongiu e di C. Giendi.

stati per ora rinviati i previsti interventi normativi in materia di IRPEF e IRAP.

L'integrazione dei mercati e la concorrenza tra i sistemi fiscali rendono opportuna l'adozione di strumenti di tassazione delle imprese da tempo patrimonio comune di molte realtà avanzate. Per tale motivo nel complesso è possibile esprimere una valutazione positiva della riforma (31).

Tale giudizio è riposto sulla considerazione che la riforma nella sua modernità ci avvicina ai sistemi impositivi degli Stati più industrializzati, avviandoci ad un percorso evolutivo comune che renderà più razionale e trasparente il nostro ordinamento (32).

Si notano, tuttavia, distonie nel meccanismo transitorio e in alcuni profili tecnici degli istituti di nuova introduzione. Questi aspetti andrebbero migliorati proprio in conformità alle finalità di modernizzazione e di razionalizzazione del sistema che si intendono perseguire.

Note:

(31) Di diverso avviso si mostra S. Biasco, *op. loc. ult. cit.*, quando afferma che «se il punto di catalizzazione è la delega, i conti vanno fatti con quello che la delega di fatto propone e attua: una riforma del sistema di tassazione delle imprese. Non più di questo. Il confronto sulla tassazione personale o sul carico di tassazione complessiva è su un altro piano. Anche perché non è credibile che vi sarà una qualche progressione effettiva nella revisione della tassazione personale, al di là dell'introduzione della *no tax-area*, né la delega ha preso una strada verso la detassazione (e alla soppressione dell'IRAP dubito che qualcuno abbia mai creduto). (...) Se si conta bene, gli interventi proposti sono limitati, nonostante il sostanziale pasticcio che informerà la tassazione delle imprese alla fine della legislatura. Non voglio essere frainteso. Non ho voluto tracciare un programma fiscale, che è largamente fungibile con altri, ma cominciare a esplorare la percorribilità di una impostazione *soft* verso i

La limitazione alla deducibilità delle perdite derivanti da partecipazioni e l'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi eviteranno l'utilizzo «elusivo» di sistemi di distribuzione degli utili tra le società del gruppo.

contribuenti. Se è inevitabile che l'attuale opposizione si proporrà di riscrivere parti sostanziali in campi quali il sistema dell'informazione, la giustizia, altri aspetti istituzionali, vi è una ragione in più per programmi che non mirino ad alterare più di tanto questo settore, ma che si propongano solo di far funzionare ciò che viene ereditato».

(32) Connotato, quest'ultimo, non trascurabile per i potenziali investitori esteri.

LIBRI

IL FORMULARIO FISCALE

di Angelo Francioso e Saverio Cinieri



Questo volume, **unico nel suo genere**, traduce in formule, di facile utilizzo, alcune delle più importanti norme tributarie, relative alla presentazione di istanze, di domande e di documenti per l'ottenimento di un beneficio o per l'adempimento di un obbligo di carattere fiscale.

Il libro, focalizzato soprattutto sulla materia fiscale, contiene **circa 300 formule accuratamente commentate** e aggiornate con gli ultimi provvedimenti normativi, che abbracciano tutta la materia fiscale dalle Imposte Dirette all'Iva ed alle altre indirette, rappresentando, quindi, uno strumento indispensabile per il professionista nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Un **pratico CD, allegato al testo**, permette inoltre l'esportazione delle diverse formule nei più comuni programmi di videoscrittura, consentendo così all'utente di poterle integrare e stampare con il proprio PC.

Il lettore ha inoltre la possibilità di scaricare anche gli ultimi modelli approvati dal

Ministero delle finanze, quali ad esempio: scudo fiscale, lavoro sommerso, dichiarazione annuale IVA, ecc.

L'opera è organizzata secondo un pratico schema:

- testo della formula
- soggetti interessati
- modalità operative
- esempi di calcolo

e grazie alla sua struttura semplice ed immediata permette al lettore di inquadrare facilmente quale formula scegliere ed in che modo presentare eventuali ricorsi o richieste all'Amministrazione Finanziaria.

1 Edizione, pagg. 528, IPSOA, € 55,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**